



678 30 LUG. 2004

**Oggetto:** Programma Regionale Leader + 2000/2006 – Asse I. Ordinanza del TAR del Lazio del 5 marzo 2004. Presa d'atto della valutazione della proposta di Piano di Sviluppo Locale "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci" e disposizioni per l'avvio dell'attuazione dei PSL.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 448 del 10 marzo 2004;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 139/5 del 18 maggio 2000*, recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+);

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea n. C(2001)3626 del 26 novembre 2001 "relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a favore di un programma di iniziativa comunitaria Leader + nella regione Lazio (Italia)" e successiva rettifica;

**VISTO** il programma regionale Leader + 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con la suddetta Decisione e recepito dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 110 del 27 giugno 2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1083 del 2 agosto 2002 con la quale sono stati approvati il complemento di programmazione e il bando per la selezione dei piani di sviluppo locale pubblicata sul *Supplemento Ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 agosto 2002*;

**DATO ATTO** che, in risposta al bando suddetto, sono pervenute n. 12 proposte di Piano di Sviluppo Locale;

**CONSIDERATO** che il Complemento di Programmazione stabilisce, al paragrafo 3.1.1 "Procedure per la selezione dei PSL", che la selezione dei PSL venga effettuata attraverso un'apposita Commissione composta da rappresentanti dei diversi Assessorati interessati per materia;

**VISTA** la Disposizione n. C0049 dell'11 marzo 2003 del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale con la quale, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 3.1.1 del Complemento di Programmazione, sono stati nominati i componenti della Commissione per la valutazione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale;



A

A

678 30 LUG. 2004

**VISTA** la Disposizione n. C1219 del 13 luglio 2004 con la quale sono stati sostituiti alcuni componenti della Commissione di valutazione;

**DATO ATTO** che la Commissione suddetta:

- ha ultimato i propri lavori e ha trasmesso i verbali corredati delle schede di valutazione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale;
- ha attribuito alle proposte di Piano di Sviluppo Locale, a seguito delle attività di valutazione, i punteggi riportati nel prospetto che segue:

Aniene Tiburtino	punti 13,3
Cimini	punti 17,6
Ernici Simbruini	punti 15,4
Etruschi	punti 17,2
Rieti	punti 15,1
Terra Fallisca	punti 11,6
Terre Pontine e Ciociare	punti 16,0
Tuscia Romana	punti 16,0
Versante Laziale del Parco Naz. D'abruzzo	punti 16,1

- non ha attribuito alcun punteggio per ognuna delle proposte di Piano di Sviluppo Locale di seguito specificate per le motivazioni a fianco delle stesse riportate:

Monti Lepini	il piano presenta una massa critica, al netto delle azioni non ammissibili, inferiore a 60 euro ad abitante
Riviera di Tiberio Monti Ausoni ed Aurunci	il piano fin dall'inizio presenta una massa critica inferiore a 60 euro ad abitante
Riviera di Tiberio Monti Aurunci ed Isole Pontine	Non figurano agli atti proroghe dell'Atto Costitutivo del precedente GAL relativo all'adesione al Leader II, che aveva come scadenza la data del 31.12.2001. Il precedente GAL, in effetti, è da ritenersi concluso in quanto raggiunti gli obiettivi prefissati, e pertanto l'Atto Costitutivo e lo Statuto hanno terminato il loro effetto il 31.12.2001. Le cariche sociali non avevano pertanto potere di convocare Assemblea Straordinaria per i fini di cui sopra. Si sarebbe dovuto costituire nuovo GAL con nuovo Atto Costitutivo e relativo Statuto. Qualora volesse intendersi il GAL in oggetto come costituendo non figurano, tra la documentazione presentata, atti di impegno dei Comuni partecipanti dai quali risulti l'adesione al GAL, così come previsto dall'Avviso Pubblico.

**CONSIDERATO** che:

- sulla base delle valutazioni effettuate dalla suddetta Commissione la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 24 ottobre 2003, ha approvato la graduatoria dei PSL;
- la suddetta graduatoria è stata oggetto dei seguenti ricorsi presso il TAR del Lazio:
  1. Ricorso proposto dal GAL "Riviera di Tiberio, i Monti Aurunci ed Isole Pontine";
  2. Ricorso proposto dal costituendo GAL "Monti Lepini" (XIII e XVIII Comunità Montana);





678 30 LUG. 2004

3. Ricorso proposto dal Comune di Fondi quale Amministrazione referente designata dal costituendo GAL "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci";
4. Ricorso proposto dal Comune di Sperlonga sempre quale partecipante al costituendo GAL "La Riviera di Tiberio, i Monti Aurunci e le Isole Pontine" di cui è parte anche il Comune di Fondi;

#### DATO ATTO che

- relativamente al suddetto ricorso n. 1, dopo che la Regione si è regolarmente costituita in giudizio mediante deposito di documentazione controricorso, l'udienza per la discussione della istanza cautelare di sospensiva, già fissata per il 29 gennaio 2004, veniva rinviata, sull'accordo delle parti, all'8 luglio 2004 per la trattazione congiunta nel merito;
- relativamente al suddetto ricorso n. 2, nella prima udienza del 2 aprile 2004, fissata per la trattazione della domanda cautelare di sospensiva, dopo che la Regione Lazio si era ritualmente costituita in giudizio, depositando la documentazione ritenuta utile, il Tribunale adito, con Ordinanza collegiale in pari data disponeva il deposito, da parte della Regione medesima, della documentazione, anche comunitaria, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1042 del 24/10/2003, nonché di una relazione sulla nota 19/03/2004 depositata dalla parte ricorrente nella quale si prospettava l'esistenza di una massa critica pari a 66,85 euro per abitante. Sulla scorta degli approfondimenti istruttori, il TAR adito con Ordinanza 7/05/2004 n. 328 respingeva la domanda di sospensiva presentata dal GAL Monti Lepini, rinviando a data da destinarsi la discussione per la decisione di merito;
- relativamente ai suddetti ricorsi nn. 3 e 4, dopo che la Regione si è regolarmente costituita con controricorso e documentazione atta a legittimare il provvedimento contestato, il TAR del Lazio, all'udienza del 5 marzo 2004, ordinava la sospensione del provvedimento medesimo con contestuale invito all'Ente Regione a rideterminarsi sulle questioni prospettate dal ricorrente e ad emanare, quindi, un nuovo provvedimento;

**EVIDENZIATO** che, in esecuzione di detta Ordinanza, la Regione Lazio ha attivato le prescritte procedure e ha dato atto, giusta verbale d'audizione delle parti – Comune di Fondi e di Sperlonga – del 25 giugno 2004, che in sede di istruttoria la Commissione di valutazione ha formulato il giudizio, che testualmente si riporta "*il piano finanziario fin dall'inizio presenta una massa critica inferiore a 60 Euro ad abitante*", in base ai dati relativi all'investimento pubblico per abitante, riportati in forma riepilogativa alla pagina n. 4 del PSL – ultima riga, risultati errati rispetto al piano finanziario inserito nel PSL stesso, per stessa ammissione dei Comuni in sede ricorso;

#### DATO ATTO che

- nell'udienza dell'8 luglio 2004 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha proceduto all'esame di merito del ricorso presentato dal GAL "Riviera di Tiberio, i Monti Aurunci ed Isole Pontine" ed ha trattenuto la causa in decisione;

- la Commissione di valutazione dei Piani di Sviluppo Locale, all'uopo riunitasi, ha esaminato gli elaborati presentati dal costituendo GAL "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci" attribuendo al relativo Piano, come da verbale del 15 luglio 2004, un punteggio pari a 13,0 (tredici punti);

- con detto punteggio, il GAL "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci" va a collocarsi, nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 1042 del 24 ottobre 2003 in premessa richiamata, al nono posto;

**RILEVATO**, però, che qualora la sentenza del TAR, relativa al ricorso discusso nell'udienza dell'8 luglio 2004, fosse favorevole al ricorrente GAL "Riviera di Tiberio, i Monti Aurunci ed Isole Pontine" la proposta di PSL presentata da quest'ultimo si sovrapporrebbe territorialmente con quella presentata dal GAL "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci" determinando automaticamente l'esclusione di entrambi dalla graduatoria dei PSL ai sensi del paragrafo 3.1.2 Criteri per la selezione dei GAL/PSL del Complemento di programmazione (D.G.R. n. 1083/02);

**CONSIDERATO**, pertanto, che

- l'approvazione delle risultanze dell'attività di valutazione della Commissione e la collocazione della proposta di PSL "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci" nella graduatoria di cui alla D.G.R. n. 1042 del 24 ottobre 2003 possa essere effettuata nelle more del deposito della sentenza del TAR dell'8 luglio 2004 in via provvisoria e fatte salve successive determinazioni;

- l'inserimento, a titolo provvisorio e con le riserve sopra descritte, del costituendo GAL "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci" tra quelli i cui Piani sono stati favorevolmente esaminati dalla apposita Commissione di valutazione, dà luogo alla seguente graduatoria:

1. Cimini	punti 17,6
2. Etruschi	punti 17,2
3. Versante Laziale del Parco Naz. D'abruzzo	punti 16,1
4. Tuscia Romana	punti 16,0
5. Terre Pontine e Ciociare	punti 16,0
6. Ernici Simbruini	punti 15,4
7. Rieti	punti 15,1
8. Aniene Tiburtino	punti 13,3
9. Riviera di Tiberio Monti Ausoni ed Aurunci	punti 13,0
10. Terra Falisca	punti 11,6

- con le risorse previste dal piano finanziario del programma possono essere finanziati "...un massimo di sette GAL" ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del bando per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale e che pertanto può essere dato corso all'esecuzione della suddetta graduatoria;

**TENUTO CONTO** della improrogabile necessità di dare avvio ai Piani di Sviluppo Locale, per i primi sette piani utilmente collocati in graduatoria, dando mandato al direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale di adottare i relativi provvedimenti, al fine di evitare il disimpegno di risorse comunitarie destinate all'attuazione del PIC LEADER + Lazio;



678 30 LUG. 2004 9

**TENUTO CONTO** del ritardo accumulato nell'avvio del Programma a causa dei ricorsi summenzionati e della necessità che i GAL procedano nell'immediato a maturare la spesa certificabile;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del Reg. n. 448/04, nell'ambito di regimi di aiuto, per pagamenti effettuati dai beneficiari finali si intendono i finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono gli aiuti (nel PIC LEADER + i GAL) e che, pertanto, è necessario dotare i GAL di sufficienti risorse di cassa atte a consentire erogazioni ai destinatari ultimi che producano spesa certificabile;

**RITENUTO**, per le finalità suddette, di dover stabilire la percentuale del 25% dell'investimento pubblico (FEOGA, Stato e Regione) ammissibile e finanziabile dei PSL quale anticipo da erogare ai singoli GAL;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire che l'erogazione dell'anticipo suddetto venga effettuata anche in pendenza della procedura di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, a condizione che il GAL sia comunque costituito, abbia presentato domanda di riconoscimento ed abbia adottato uno statuto che presenti i requisiti stabiliti dalla legge e dall'allegato n. 1 al Bando per la presentazione delle proposte di PSL (D.G.R. n. 1083/02) fatto salvo l'assolvimento di ogni altro adempimento a carico dei GAL definito nel Programma, nel complemento e nel bando;

**DATO ATTO** che, per la natura del presente provvedimento, non deve essere esperita la concertazione con le parti sociali;

### DELIBERA

all'unanimità ed in conformità con le premesse

1. Di prendere atto delle risultanze delle attività di valutazione della proposta di PSL "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci" da parte della Commissione suddetta conclusasi con l'attribuzione di punti 13,00;
2. Di procedere alla collocazione del PSL "La Riviera di Tiberio tra i Monti Ausoni ed Aurunci" al nono posto della graduatoria di cui alla D.G.R. n. 1042 del 24 ottobre 2003, a titolo provvisorio e fatte salve successive determinazioni, per le motivazioni in premessa riportate;
3. Di ridefinire, giusta l'attività di valutazione e selezione della Commissione suddetta, la seguente graduatoria delle proposte di Piano di Sviluppo Locale:

1. Cimini	punti 17,6
2. Etruschi	punti 17,2
3. Versante Laziale del Parco Naz. D'abruzzo	punti 16,1
4. Tuscia Romana	punti 16,0
5. Terre Pontine e Ciociare	punti 16,0
6. Ernici Simbruini	punti 15,4
7. Rieti	punti 15,1
8. Aniene Tiburtino	punti 13,3
9. Riviera di Tiberio Monti Ausoni ed Aurunci	punti 13,0



2 AGO. 2004  
2 000 004



678

9

10. Terra Falisca

punti 11,6

4. Di dare corso all'esecuzione della graduatoria di cui al precedente punto 3., con le modalità stabilite nei successivi punti del presente provvedimento, per i PSL collocati ai primi sette posti della graduatoria stessa;

5. Di stabilire che il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale provveda, dopo l'adozione del presente provvedimento:

- a richiedere ai soggetti proponenti i PSL collocati tra i primi sette della graduatoria quanto previsto all'art. 4 comma 6 del "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale" approvato con D.G.R. n.1083/02;
- a comunicare ai soggetti proponenti i PSL collocati tra i primi sette della graduatoria i necessari adeguamenti tecnico-finanziari che dovranno essere apportati alle proposte di Piano di Sviluppo Locale conformemente alle indicazioni e prescrizioni della Commissione di valutazione, definite negli atti istruttori della Commissione stessa, nonché alle disposizioni del Programma e del Complemento di Programmazione di cui alla D.G.R. n.1083/02 e successive modificazioni;

6. Di stabilire che:

- entro il termine di gg. 20 (venti) dalla richiesta di cui al precedente punto 5, primo trattino, a pena di esclusione, i soggetti proponenti i PSL dovranno presentare la documentazione formale relativa all'avvenuta costituzione o all'avvenuto adeguamento dello statuto ai requisiti minimi ed inderogabili di cui all'allegato n. 1 al "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale" (D.G.R. n.1083/02) e la domanda di riconoscimento della personalità giuridica.
- entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla comunicazione di cui al precedente punto 5, secondo trattino, i soggetti proponenti dovranno presentare il PSL rivisto sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione;

7. Di incaricare il Dipartimento Economico ed Occupazionale di provvedere, con propri specifici atti, all'approvazione dei Piani di Sviluppo Locale e alla relativa assegnazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma;

8. Di stabilire che l'anticipo da erogare ai singoli GAL, successivamente all'approvazione dei PSL, sia pari al 25% dell'investimento pubblico (FEOGA, Stato e Regione) ammissibile e finanziabile dei PSL;

9. Di stabilire che l'erogazione dell'anticipo suddetto venga effettuata anche in pendenza della procedura di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, a condizione che il GAL sia comunque costituito, abbia presentato domanda di riconoscimento ed abbia adottato uno statuto che presenti i requisiti stabiliti dalla legge e dall'allegato n. 1 al Bando per la presentazione delle proposte di PSL (D.G.R. n. 1083/02), fatto salvo l'assolvimento di ogni altro adempimento a carico dei GAL definito nel Programma, nel complemento e nel bando;

10. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini